

Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 6 dicembre 2007.

(Circolare P. 27095 del 7 novembre 2008 – Delibera del 5 novembre 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 novembre 2008, ha adottato la seguente delibera:

Al fine di procedere all'assegnazione delle sedi e delle funzioni ai magistrati in tirocinio, il Consiglio superiore della magistratura ha sempre fissato, con circolare, criteri oggettivi e predeterminati i quali, in larga misura, hanno inciso sulle graduatorie di concorso, formate ai sensi dell'art. 8 D.Lgs 5.4.2006 n. 160, dando rilievo – per quanto possibile – ad esigenze personali di tutela della salute, di salvaguardia del nucleo familiare e della maternità o paternità;

delibera

l'approvazione dei seguenti criteri che si applicheranno per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdizionali ed alla destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio nominati con D.M. 6.12.2007 (Allegato "A");

1. - Attribuzione a ciascun magistrato in tirocinio di un punteggio di merito pari alla votazione complessiva riportata nel concorso per la nomina a magistrato, secondo graduatoria.

2. - Ulteriore attribuzione, per motivi di famiglia, dei seguenti punteggi:

a) per il coniuge non separato

punti 0,50

b) per il convivente purché dai conviventi sia nata prole da entrambi riconosciuta

punti 0,50

c) per il coniuge o il convivente che si trovi nella condizione sub b) che eserciti documentata attività lavorativa svolta con carattere di continuità nella regione in cui si trova l'ufficio richiesto o in regione confinante o limitrofa

punti 1

d) per ogni figlio, anche naturale, purché riconosciuto e per ogni minore adottato o affidato in preadozione

punti 1

e) per ciascun genitore a carico ed effettivamente convivente da almeno un anno

punti 0,50

f) per ciascun fratello minore ed orfano di entrambi i genitori a carico ed effettivamente convivente

punti 0,50

g) in caso di accertata gravidanza del magistrato in tirocinio

punti 3

h) in caso di accertata gravidanza della moglie del magistrato in tirocinio

punti 1

I punteggi di cui alle lettere A-C-D-E-F-H e B-C-D-E-F-H sono cumulabili tra di loro, fino ad un massimo di punti due.

I punteggi previsti dalla lettera d) quando i figli abbiano età inferiore ai sei anni sono raddoppiati; in tali casi il limite di cumulo dei punteggi di cui al capoverso precedente è di punti 3.

Tali punteggi sono triplicati per i figli di età inferiore a tre anni.

Le circostanze che danno diritto ai punteggi di cui al presente paragrafo devono sussistere alla data dell'approvazione della presente delibera.

Non si intendono a carico i familiari che godono di un reddito mensile superiore a 516,46 Euro per persona al netto di ritenute previdenziali.

In ogni caso il limite di cumulo dei punteggi sopra previsti è di punti 4.

3. - A parità di punteggi sarà data prevalenza alle posizioni occupate nella graduatoria definitiva del concorso per la nomina a magistrato.

4. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, al magistrato portatore di grave handicap fisico, ai sensi degli artt. 3 co. 3, 21 e 33 co. 6 della Legge 104/92, verrà riconosciuta precedenza assoluta nell'attribuzione del posto.

Analogamente, quando il portatore di handicap, qualificato ai sensi degli artt. 3, 3° co. e 21 L. 104/92, sia un parente o un affine entro il terzo grado, la precedenza assoluta verrà riconosciuta solo se il portatore di handicap possa essere assistito con continuità e in assenza di altro soggetto che possa utilmente porre adeguata assistenza, dal magistrato in tirocinio, conformemente a quanto previsto dal co. 5 dell'art. 33 della Legge 104/92, così come modificato dagli artt. 19 e 20 L. 8.3.2000 n. 53.

Attesa la particolare incidenza sulla graduatoria del riconoscimento in questione dovranno essere adeguatamente documentate dagli interessati l'effettività dell'assistenza esclusiva nonché l'attualità e le continuità della medesima a favore della persona handicappata. Inoltre, in tali casi, ai fini del riconoscimento della precedenza assoluta, il Consiglio superiore della magistratura si riserva di compiere accurate indagini in merito alla sussistenza di tali requisiti, in particolare nei casi in cui il riconoscimento dell'handicap fosse avvenuto successivamente alla data del decreto di nomina a magistrato.

La condizione del portatore di grave handicap ai sensi dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104 deve essere accertata nei modi e nelle forme previsti dall'art. 4 della Legge n. 104/92 citata.

5. - Indipendentemente dalla collocazione in graduatoria, al magistrato in tirocinio coniuge di militare ai sensi degli artt. 2, 22° co. L. 150/2005 e 1, n.5, L. 100/87, verrà riconosciuta precedenza assoluta per la destinazione alla sede coincidente con quella ove presta servizio il coniuge. Nel caso in cui la sede di servizio del coniuge non sia sede di ufficio giudiziario, la prelazione può essere esercitata in relazione alla sede più vicina.

6. Prima dell'assegnazione delle sedi il Consiglio pubblicherà un elenco di sedi cd a copertura necessaria, individuate tra quelle rimaste vacanti in due pubblicazioni nelle ultime tre procedure concorsuali – concluse alla data dell'approvazione della presente delibera – per trasferimenti ordinari, per un massimo di 20 uffici giudiziari.

Per sedi a copertura necessaria sono da intendere quelle sedi destinate ai magistrati di prima nomina, che, ai sensi del par. IV Circolare Circolare n. 15098 del 30.11.93 e successive modificazioni, siano state inutilmente pubblicate per più procedure concorsuali e che presentino specifiche necessità di servizio.

Il Consiglio nell'individuazione delle sedi, tra quelle che presentano il predetto requisito, terrà conto delle dimensioni dell'ufficio, della situazione dell'organico, con riferimento alla percentuale di scopertura, e della tipologia degli affari trattati.

L'assegnazione alle predette sedi, in deroga alla previsione contenuta nella Circolare n. 15098 del 30.11.93 e successive modificazioni, comporterà il riconoscimento di benefici per i successivi trasferimenti in sedi di pari grado, esclusivamente per i magistrati nominati con D.M. 6.12.2007, nei seguenti termini:

- a) a) permanenza protratta per sei anni punti 2;
- b) b) permanenza per il biennio successivo, fino al compimento dell'ottavo anno, punti 3.

Per un massimo di punti 5.

7. - Ai fini della formazione della graduatoria i predetti magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti di Appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro il termine improrogabile del **15 novembre 2008**, una dichiarazione attestante la sussistenza degli eventuali titoli allegando la seguente documentazione anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà relative a:

- a) - stato di famiglia;
- b) - condizione di convivenza;
- c) - coabitazione effettiva con il fratello o i genitori (questi ultimi da almeno un anno) ed un documento comprovante la mancanza o insufficienza (reddito mensile inferiore a 516,46 Euro per persona) dei redditi dei congiunti;
- d) - documentazione idonea a comprovare l'attività del coniuge o del convivente, e precisamente:
 - certificazione dell'amministrazione di appartenenza per i dipendenti da aziende o enti pubblici;
 - attestazione del datore di lavoro e certificazione della posizione previdenziale per i dipendenti da aziende private;
 - posizione previdenziale ed iscrizione all'albo professionale da almeno due anni, ove sia richiesta per l'esercizio di quella attività, per i professionisti, i lavoratori autonomi e gli imprenditori.
- e) - certificato medico attestante lo stato di gravidanza così come previsto al paragrafo 2.
- f) - documentazione indicata al paragrafo 4 ai fini dell'attestazione della sussistenza dell'handicap grave, nonché dichiarazione sostitutiva della certificazione storica di famiglia attestante lo stato di convivenza per le ipotesi di cui al co. 2 del paragrafo 4.

I magistrati in tirocinio dovranno presentare alle rispettive Corti d'appello o far pervenire direttamente al Consiglio, entro lo stesso termine del **15 novembre 2008**, una dichiarazione contenente l'indicazione delle associazioni di cui facciano od abbiano fatto parte dall'ingresso in magistratura.

8. - Le Corti cureranno l'inoltro al Consiglio superiore della magistratura della documentazione ricevuta, che sarà fatta pervenire entro il **19 novembre 2008** a mezzo posta celere.

Sulla base della documentazione pervenuta sarà attribuito a ciascun magistrato in tirocinio il punteggio ad esso spettante che si aggiungerà - come già detto - a quello corrispondente alla votazione complessiva riportata nel concorso per magistrato.

I magistrati in tirocinio potranno prendere conoscenza della graduatoria provvisoria così formata dal **11 dicembre 2008** nella segreteria della Presidenza delle Corti di appello presso le quali presenteranno le loro eventuali osservazioni entro il successivo **20 dicembre 2008**.

Le Corti di appello faranno pervenire tali osservazioni direttamente al Consiglio via telefax entro il **22 dicembre 2008**. Comunicheranno con telefax l'eventuale mancanza di osservazioni.

L'elenco dei posti e la data nella quale i magistrati in tirocinio saranno convocati a Roma per l'indicazione delle preferenze in applicazione della graduatoria definitiva, saranno comunicati alla Presidenza delle Corti di appello a mezzo fax.

All'atto della scelta i magistrati in tirocinio dovranno sottoscrivere la dichiarazione di cui alla circolare n. 1143/4 in data 4 febbraio 1982, attestante che nella sede prescelta non esistono cause di incompatibilità previste dagli articoli 18 e 19 dell'Ordinamento giudiziario, specificando, se del caso, l'entità dell'attività eventualmente svolta presso l'ufficio richiesto dal congiunto iscritto negli albi professionali di un circondario diverso.

Potrà in ogni caso essere esibita una dichiarazione di impegno a rimuovere le cause di incompatibilità entro il **31 luglio 2009** sottoscritta dal professionista in relazione al quale risulta l'incompatibilità.

I magistrati in tirocinio che non intervengono potranno far pervenire, entro il giorno precedente la data della convocazione, un'indicazione scritta delle preferenze, in ordine di priorità, con allegata la richiesta dichiarazione sull'eventuale incompatibilità ai sensi degli artt. 18 e 19 sopra citati.

L'assegnazione della sede ai magistrati in tirocinio avverrà contestualmente per tutti i magistrati del concorso, anche per coloro che sono in aspettativa, i quali saranno convocati per la scelta della sede insieme con gli altri colleghi ma avranno facoltà di esprimere le loro preferenze nell'ambito delle sedi indicate anche per mezzo di delegato. Per i magistrati in tirocinio non ancora dichiarati idonei per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali tale scelta viene ad essere una "preindicazione" subordinata al concreto conferimento delle funzioni giurisdizionali.

La Commissione proporrà al Consiglio la destinazione dei magistrati in tirocinio secondo le indicazioni preferenziali dei singoli magistrati; formulerà d'ufficio le proposte di destinazione degli stessi che, non presentatisi, non abbiano fatto pervenire tempestivamente richieste scritte o che, presentatisi, abbiano rinunciato all'esercizio della facoltà di scelta.

Il Consiglio si riserva, nell'adottare le decisioni definitive in ordine all'assegnazione dell'ufficio, di non attenersi alle indicazioni di preferenza manifestate, qualora sussistano, in concreto, particolari esigenze di servizio ovvero gravi motivi. Del pari il Consiglio non terrà conto dell'indicazione del candidato qualora essa collida con un giudizio di non idoneità all'immediato esercizio di quelle funzioni. In tali ipotesi i magistrati in tirocinio interessati, dopo essere stati sentiti, potranno essere destinati, con provvedimento motivato, ad uffici diversi da quelli richiesti.